**ATTO COSTITUTIVO**

L'anno il giorno del mese di in , al

 , , i signori:

1. , nato , il e residente in

 alla via , c.f. ;

1. , nato , il e residente in

 alla via , c.f. ;

1. , nato , il e residente in

 alla via , c.f. ; tutti cittadini italiani, convengono e stipulano, con il presente atto, quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

E' costituita fra i sottoscritti una Associazione sotto la denominazione “ ".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in \_ al , . Art. 3 – Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro; gli scopi che l’Associazione si prefigge sono indicati all’articolo 3 (tre) dell’allegato Statuto.

Art. 4 – Regolamento

L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che si allega a questo atto perché ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, previa lettura da parte dei sottoscritti che dichiarano di approvarlo.

Art. 5 – Durata

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020. Art. 6 – Organi dell’Associazione

In conformità a quanto disposto dagli artt. 14 (quattordici), 15 (quindici) e 16 (sedici) vengono nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

* 1. (Presidente)
	2. (Vice Presidente)
	3. (consigliere)

Il Presidente e il Consiglio restano in carica per tutta la durata della associazione, a meno che non intervenga la sfiducia da parte dell'assemblea degli associati ordinari manifestata con voto favorevole di almeno i due terzi degli stessi.

art. 7 – Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati per

un importo di € ( \_ /00) cadauna, pertanto

l’importo complessivo è pari ad € ( /00) Art. 8 – Spese

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione

Letto, approvato e sottoscritto.

## All. "B" al n.1.646 racc. -- STATUTO

**Articolo 1**

E' costituita un'associazione denominata " ", in sigla " ".

## Articolo 2

L'Associazione ha sede in ( ) alla via , ma a mezzo di specifica delibera del Cda può costituire sedi secondarie o modificare la sede legale ed operativa/e

## Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all’arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie. In particolare l’associazione ha per scopo la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all’estero. L’Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione.

Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, l’Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

Inoltre l’Associazione potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, etc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l’arbitrato.

Tutto quanto sopra menzionato verrà perseguito a favore di persone fisiche o giuridiche ed enti.

## Articolo 4

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 fatte salve proroghe deliberate dall'assemblea.

## Articolo 5

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea degli associati;
2. Il Consiglio di amministrazione;
3. Il Presidente. **ASSOCIATI Articolo 6**

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone

giuridiche, di natura pubblica e privata, che sono interessate al perseguimento dello scopo dell'associazione stessa.

Gli associati si dividono in "ordinari" e "fruitori". I primi hanno diritto di intervento in assemblea e di voto; i secondi hanno il solo diritto di usufruire dei servizi offerti dall'associazione.

La domanda di ammissione all'associazione deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione con la specificazione della categoria di socio cui si vuole far parte e con allegazione alla stessa dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

E' esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. Tutti gli associati si impegnano a svolgere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi.

## Articolo 7

L'associato che intenda recedere dall'associazione deve dare comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti, decaduti o esclusi non saranno rimborsati. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ricevere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci sono esclusi dall'associazione quando:

non ottemperino alle disposizioni di cui al presente Statuto;

si rendano inadempienti all'obbligo di versamento della quota annuale.

La quota annuale, diversa da quella corrisposta in sede di ammissione, deve essere versata nel termine di giorni trenta decorrenti dal compimento dell'anno precedente.

# ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

## Articolo 8

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea degli associati ordinari è convocata dal Presidente almeno un volta all'anno entro il mese di febbraio, con comunicazione scritta inviata a ciascun associato non meno di 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, per motivi di comprovata urgenza, a mezzo di telegramma, fax o mail con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante affissione di convocazione presso la sede sociale.

Si intendono valide le assemblee ove, in difetto di convocazione o convocate

irregolarmente, intervenga la totalità degli associati.

L'assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario ed economico dell'associazione relativo all'anno precedente e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati ordinari.

Spetta inoltre all'Assemblea deliberare in merito:

* alla nomina dell'organo amministrativo;
* all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
* ad ogni altro argomento che l'organo amministrativo intendesse sottoporre. Le delibere dell'Assemblea saranno trascritte in apposito verbale.

## Articolo 9

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati ordinari che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun associato ordinario ha diritto ad un voto e potrà rappresentare uno o più altri associati entro il limite di cinque, purchè munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati ordinari che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti. Non raggiungendo il quorum prescritto, la sessione si riunirà in seconda convocazione.

Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti e rappresentati.

La seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

## Articolo 10

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti degli associati ordinari presenti e rappresentati, salvo quanto previsto all'articolo 13 (tredici).

## Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente. L'assemblea elegge tra gli associati presenti, un segretario che deve provvedere a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

## Articolo 12

Le assemblee straordinarie possono essere convocate o per deliberazione del Consiglio di amministrazione, oppure per domanda di tanti associati ordinari che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti.

## Articolo 13

Gli associati ordinari riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ordinari ed il consenso di tre quinti dei voti presenti e rappresentati.

# IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Articolo 14

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea ed è composto da tre a sette membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Il Consiglio dura in carica per sette anni, al termine dei quali il mandato viene rinnovato per altri sette anni a meno che non intervenga la sfiducia da parte dell'assemblea degli associati manifestata con voto favorevole di almeno i due terzi degli stessi.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di amministrazione coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di amministrazione s'intenderà decaduto.

## Articolo 15

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione è quindi investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione.

In particolare il Consiglio:

1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti patrimoniali;
3. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione ed eventualmente differenziate a seconda delle categorie di soci;
4. delibera sull'ammissione degli associati;
5. decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione;
6. predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico, da presentare all'assemblea degli associati;
7. stabilisce le prestazioni di servizi degli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
8. conferisce e revoca procure.

Il Consiglio di amministrazione provvede inoltre sulla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso, fatto divieto al Consiglio di amministrazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno un Presidente ed un vice- Presidente che durano in carica per l'intera durata del Consiglio salvo revoca o dimissioni. Il Consiglio potrà nominare tra i suoi membri un amministratore delegato.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri e comunque non meno di una volta all'anno.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

## Il PRESIDENTE

**Articolo 16**

Il Presidente e, in sua assenza, il vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

1. convoca il Consiglio;
2. presiede le riunioni dello stesso e dell'assemblea;
3. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e di Consiglio;
4. nei casi di urgenza può esercitare, insieme con il vice presidente, i poteri del Consiglio di amministrazione salva la ratifica dello stesso alla prima successiva riunione;
5. rappresenta l'associazione negli organismi pubblici, privati a cui essa aderisce;
6. rappresenta altresì l'associazione in tutti i rapporti bancari, con pieni poteri di firma.

# IL PATRIMONIO

## Articolo 17

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote ordinarie annuali e straordinarie di associazione che devono essere pagate nei termini e modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre unità impegnabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati ed espressamente destinati a patrimonio;
2. proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
3. contributi volontari, lasciti e donazioni di provenienza pubblica e privata; contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
4. utili derivanti da manifestazioni, spettacoli, feste e altre attività dell'associazione preordinate alla raccolta di fondi;
5. eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
6. qualunque ulteriore provento che comunque provenga all'associazione. L'associazione può trarre i mezzi per finanziare la propria attività anche da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

L'associazione può aderire in qualità di socio ad altre associazioni o cooperative sociali e/o promuovere comitati e fondazioni, nonché detenere partecipazioni in società di capitali, ai fini del perseguimento dello scopo sociale.

## Articolo 18

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

# ESTINZIONE

## Articolo 19

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:

* quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli i scopi;
* per le altre cause di cui all'art.27 c.c.

In caso d'estinzione, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta della legge.

# SCIOGLIMENTO

## Articolo 20

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità e, comunque, non potrà mai essere ripartito tra gli associati. L'assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore.

# CLAUSOLA COMPROMISSORIA

## Articolo 21

In caso di divergenze o disaccordi interni all'associazione deciderà inappellabilmente un collegio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della sede dell'associazione, che giudicherà senza formalità di rito. Il lodo sarà inappellabile.

# RINVIO

## Articolo 22

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.